



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 127 del 16/08/2011**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2011, n. 1697

EDIPOWER SpA - Centrale termoelettrica di Brindisi. Espressione del parere nell'ambito del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale ai sensi del D.Lgs. 59/05 e smi..

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente dr. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Rischio Industriale, riferisce quanto segue:

premesse che:

Con Deliberazione della Giunta Regionale 10 maggio 2011, n. 921, è stato stabilito che il parere formulato dalla Regione Puglia nell'ambito dei procedimenti istruttori volti al rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale sia reso mediante Delibera di Giunta Regionale;

La Centrale Termoelettrica Edipower di Brindisi, è soggetta al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in quanto rientrante tra le categorie di attività di cui all'Allegato V del D.Lgs. 59/2005 e smi punto 2 "Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW":

Il D.lgs. 128/2010 art. 4 co. 1 ha abrogato il D.lgs. 59/2005, prevedendo tuttavia, al c. 5 del medesimo articolo che "le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento";

Il Gestore dello stabilimento ha presentato domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05 e smi, nel Dicembre 2006, acquisita dal MATTM al prot. n. DSA-2007-0000072 del 03/01/2007;

L'istruttoria tecnica finalizzata al rilascio dell'AIA per lo stabilimento Centrale Termoelettrica Edipower di Brindisi è stata svolta dal Gruppo istruttore della Commissione IPPC-AIA, istituita presso l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale);

La Regione Puglia ha preso parte all'istruttoria a mezzo di un proprio rappresentante in servizio presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti avvalendosi altresì del supporto tecnico dell'ARPA Puglia;

Il Ministero ha trasmesso la prima bozza di parere istruttorio conclusivo redatto dal Gruppo Istruttore (prot. n. CIPPC-00-2010-0002273);

In data 2 dicembre 2010 e 30 marzo 2011 si sono tenute la prima e la seconda riunione della Conferenza dei Servizi;

A seguito della riunione del 30 marzo 2011, con nota a firma del Dirigente del Servizio Ecologia, prot. n. 4158 del 15/04/2011, indirizzata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed alla Commissione IPPC/AIA, la Regione Puglia ha formalizzato alcune richieste al PIC;

Con nota prot. n. DVA-2011-0016596 del 08/07/2011, il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso il parere conclusivo del GI, (Parere Istruttorio prot. 1257/2011), contestualmente convocando una nuova

sessione della Conferenza dei Servizi per il giorno 21 luglio 2011;

Il Servizio Rischio Industriale, anche sulla scorta delle interlocuzioni con il rappresentante della Regione Puglia nel Gruppo istruttore, riferisce quanto segue:

Visto il Parere Istruttorio Conclusivo del Gruppo Istruttore della Commissione IPPC (prot. 1257/2011) che sarà in discussione nella Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 21 luglio c.a. presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, confrontando lo stesso con il precedente PIC e con la nota summenzionata con la quale venivano formulate alcune richieste, si evidenzia che alcune delle richieste avanzate dall'amministrazione regionale hanno trovato puntuale riscontro nel nuovo PIC, altre non sono state accolte.

Per quest'ultima fattispecie (richieste non accolte), di seguito si riporta lo stralcio del PIC e le osservazioni mosse dal Servizio al riguardo:

A pag. 30 del PIC (capitolo 4 "Assetto impiantistico attuale", par. 4.9 "Rifiuti") è riportato: "...in corrispondenza dell'area di stoccaggio rifiuti (identificata come AS13), le acque meteoriche sono drenate dalla "rete meteorica" (riportata nella planimetria delle reti fognarie - All. B.21), che recapita direttamente a mare tramite scarico D, senza nessun trattamento".

Tale previsione non appare in linea con quanto stabilito dal "Piano Tutela della Acque" della Regione Puglia, che prevede che siano comunque effettuati, su acque potenzialmente inquinate come quelle di cui trattasi, per lo meno i processi di grigliatura, desabbiatura e disoleazione. Poiché tale prescrizione non sembra essere presente nel PIC, questo Servizio ritiene necessario prescrivere al Gestore di adeguarsi entro un ragionevole lasso di tempo.

A pag. 73 del PIC (capitolo 7 "Analisi dell'impianto oggetto della domanda AIA e verifica conformità criteri IPPC", par.

7.4 "Aria"), è riportato, sia in riferimento alle emissioni di CO che alle emissioni di HF ed HCl, la dicitura "Prestazioni MTD rispettate". Tali prestazioni risultano essere pari a 30 - 50 mg/Nm<sup>3</sup> per il CO e 1 - 10 mg/Nm<sup>3</sup> per l'HCl. Tuttavia al capitolo 10 "Prescrizioni" (tab. di pag. 84) sono stati assegnati dei valori limite pari a 100 mg/Nm<sup>3</sup> per il CO e 100 mg/Nm<sup>3</sup> per l'HCl. Per il limite dell'HCl è proposta una ridefinizione dello stesso dopo i primi sei mesi dal rilascio dell'AIA, mentre il limite del CO rimarrebbe invariato anche a seguito dell'ammodernamento dell'impianto previsto dopo 48 mesi (cfr. pag. 85, punto "i").

Si propone, pertanto, di prescrivere al Gestore VLE adeguati alle prestazioni BAT, evidenziando comunque che il valore di 100 mg/Nm<sup>3</sup> per l'HCl dovrà in ogni caso essere ridotto per lo meno del 20% in base alla L.R. Puglia 7/99.

A pag. 77 del PIC (capitolo 7 "Analisi dell'impianto oggetto della domanda AIA e verifica conformità criteri IPPC", par.

7.6 "Rifiuti"), in riferimento alla MTD "Tecniche di trattamento e di riduzione dei volumi dei fanghi...", è riportata la dicitura "Applicata, anche se non in senso stretto".

A ben vedere, tuttavia, la descrizione di quanto operato in Centrale, si evince che viene effettuato un procedimento di estrazione dell'olio dalle acque, mentre la BAT si riferisce all'estrazione di olio dai fanghi, pertanto tale BAT appare piuttosto "Non applicata". L'osservazione è stata recepita parzialmente essendo stata sostituita la frase "Applicata, anche se non in senso stretto" con la seguente "Parzialmente applicata".

A pag. 80 del PIC (capitolo 7 "Analisi dell'impianto oggetto della domanda AIA e verifica conformità criteri IPPC", par.

7.12 "Altre considerazioni", voce "Rumore"), si evidenzia la dicitura "si ritiene opportuno esplicitare, in

sede di Conferenza dei Servizi, la richiesta di variante alla ZAC...”, onde poter effettivamente discutere tale aspetto in sede di CdS.

Questo aspetto dovrà essere opportunamente discusso in sede di CdS e conseguentemente adeguare gli atti.

A pag. 82 (capitolo 9 “Considerazioni finali”), si fa riferimento al piano per l’adeguamento impiantistico, “funzionale all’avvicinamento dei parametri emissivi alle limitazioni delle BAT”, per il quale si richiede la presentazione entro 24 mesi dal rilascio dell’AIA.

Tale termine, per la semplice presentazione di un piano (fra l’altro basato sul progetto già oggetto di VIA favorevole da parte del MATTM) appare eccessivamente lontano nel tempo. Si ritiene che un termine di 3 mesi dal rilascio dell’AIA sia più che sufficiente. Conseguentemente l’ipotizzato periodo di 48 mesi per il completamento delle opere dovrebbe essere portato a 27 mesi.

Sulla base di quanto sopra riferito dal Servizio Rischio Industriale, si ritiene di evidenziare alla Giunta quanto segue:

- L’opportunità che l’Autorità competente consideri e valuti le osservazioni formulate dal Servizio Rischi Industriali, non recepite dal parere istruttorio conclusivo del Gruppo Istruttore;
- relativamente alla gestione delle acque meteoriche, il “Piano Tutela della Acque” della Regione Puglia prescrive che, su acque potenzialmente inquinate, sia effettuata almeno la grigliatura, la desabbiatura e la disoleazione;
- relativamente alle emissioni di CO e di HCl, appare congruo prevedere una riduzione dei relativi VLE in modo da uniformare gli stessi, nell’immediato o in un adeguato lasso di tempo, ai valori BAT (da 30 a 50 mg/Nm<sup>3</sup> per il CO e da 1 a 10 mg/Nm<sup>3</sup> per l’HCl); inoltre, con particolare riferimento all’HCl, si evidenzia che il relativo valore limite, sin da subito, deve essere portato ad 80 mg/Nm<sup>3</sup>, ovvero al valore di 100 mg/Nm<sup>3</sup> previsto dal D.lgs. 152/2006 ridotto del 20% in base alla L.R. n. 17/99;
- il termine di 24 mesi dal rilascio dell’AIA per la presentazione di un piano per l’adeguamento impiantistico, “funzionale all’avvicinamento dei parametri emissivi alle limitazioni delle BAT” appare eccessivamente esteso nel tempo. Va inoltre evidenziato che non vengono previste, a valle della realizzazione di tale piano (dopo 48 mesi, termine anch’esso molto dilazionato) significative riduzioni dei parametri inquinanti ed allineamenti degli stessi con i valori BAT.

Richiamati, pertanto:

- il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007 recante “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;
- Il Decreto del Ministro dell’Ambiente GAB/DEC / 153/07 del 28 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9/10/07, che disciplina la costituzione, l’organizzazione e il funzionamento della Commissione istruttorie per l’autorizzazione ambientale integrata -IPPC;
- Il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;
- La Legge Regionale n. 44 del 19 dicembre 2008 e smi “Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani”;
- La Legge Regionale n. 2 del 28 febbraio 2011 “Misure urgenti per il contenimento del benzo(a)pirene”.

#### COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di spesa e dalla stessa non deriva onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella

fattispecie di cui all'art. 4 comma. 4 lett. a) e k) della L.r. 7/1997.

Tanto premesso,

## LA GIUNTA

udita la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente e la conseguente proposta;  
vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti e dal Dirigente del Servizio Rischio Industriale;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

per tutte le motivazioni riportate in narrativa, che si considerano parte integrante del presente atto,

Di esprimere parere favorevole al rilascio dell'AIA in favore della Centrale Termoelettrica EDIPOWER di Brindisi, alle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Parere Istruttorio Conclusivo (prot. n. CIPPC-00-2010-0002273) in discussione nella Conferenza dei Servizi del 21 luglio 2011, a condizione che:

- l'Autorità competente consideri e valuti le osservazioni formulate dal Servizio Rischi Industriali, non recepite dal parere istruttorio conclusivo del Gruppo Istruttore
- la gestione delle acque meteoriche, ricadenti sul piazzale, avvenga conformemente alle prescrizioni del "Piano Tutela della Acque" della Regione Puglia;
- le emissioni di CO e di HCl, siano ridotte ai rispettivi VLE in modo da uniformare gli stessi, nell'immediato o in un adeguato lasso di tempo, ai valori BAT (da 30 a 50 mg/Nm<sup>3</sup> per il CO e da 1 a 10 mg/Nm<sup>3</sup> per l'HCl). Con particolare riferimento all'HCl, il relativo valore limite, sin da subito, deve essere portato ad 80 mg/Nm<sup>3</sup>, ovvero al valore di 100 mg/Nm<sup>3</sup> previsto dal D.lgs. 152/2006 ridotto del 20% in base alla L.R. n. 17/99;
- il termine di 24 mesi dal rilascio dell'AIA per la presentazione del piano per l'adeguamento impiantistico, "funzionale all'avvicinamento dei parametri emissivi alle limitazioni delle BAT" deve essere opportunamente ridotto e conseguentemente anche il termine di 48 mesi per la realizzazione dello stesso;

Di Comunicare, con immediatezza all'Autorità competente, il presente parere;

Di delegare la dr.ssa Caterina Di Bitonto a rappresentare la Regione in seno alle eventuali ulteriori riunioni della Conferenza di Servizi indette successivamente a quella del 21 luglio 2011, ormai trascorsa;

Di demandare ai rappresentanti delegati dalla Regione Puglia, l'eventuale esame delle osservazioni successive al Parere Conclusivo del Gruppo Istruttore e la valutazione delle eventuali proposte di modifica, a condizione che le stesse non implicino l'adozione di misure meno rigorose, nel rispetto e protezione dell'ambiente, di quelle sino ad ora individuate;

Di specificare che il presente parere è relativo alla documentazione attualmente nelle disponibilità dell'amministrazione e che eventuali fatti nuovi o documentazione acquisita successivamente dovranno essere oggetto di specifiche valutazioni da parte del Ministero dell'Ambiente e della Conferenza dei

Servizi;

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola

---